SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 gennaio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia del territorio

Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della difesa:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Agenzia italiana del farmaco:

Autorità di bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Lincy Josep, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09674

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Abregu Del Pino Vicky Faustina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09675

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Beni Dey Krishna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09676

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Tumay Chavez Luzmila Emilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09677

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Torres Carcasi Rocio Leonor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09678

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Sandoval Abarca Rossmerry, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09679

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento al sig. Sanchez Catalan Ruben, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09680

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Barrueta De La Torre Silvia Janett, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09681

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Konethu Baby Bibitha, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09682

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Castañeda Ayala Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09683

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Moreno Zarate Zunilda Dalila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09684

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Ayala Martinez Jessica Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09685

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Bolivar Delgado Ysabel Janette, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09686

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Camahuali Pizarro Miluska Gisela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09687

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Delgado Madera Liscet, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09688

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Canales Pacheco Laura Griss, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09689

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Varghese Simitha, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09690

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Quispe Alvarado Nery Abel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09691

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Konethu Baby Bifin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09692

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Guillen Jovanna Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09693

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Rathnayake Mudiyanselage Udeni Rohana Bandara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09694

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Mamani Ramos Maribel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09695

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Cauti Campos Ana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09696

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Trujillo Ramirez Irma, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09697

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Martinez Fernandez Violeta Cecilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09698

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Bernedo Juarez Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09699

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Bazan Palomo Carla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09700

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento al sig. Martinez Caballero Juan Marcelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09701
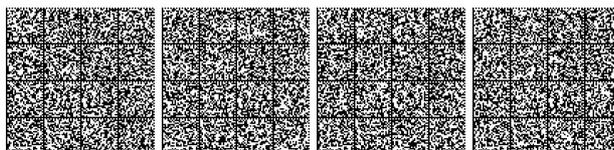
DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Thannickal Joseph Marykutty, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

09A09702

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Ravello Villanueva Gloria Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09703

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento al sig. Pralel Dinny Abraham, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09704

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Arkaxhiu Ilda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09705

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Khatun Hosneara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09706

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Jolly Philip, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09707

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Rojas Ramirez Rosa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09708

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Chavez Ramirez Celia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09709

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Yanqui Illanes Carmen Lourdes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09710

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Chang Romero Maria Yolanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09711

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento al sig. Kollamaparambil Rijo Peter, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09712

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Salvador De La Cruz Mirtha Yanina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09713

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Dadther Huaman Yndhira Zully, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09714

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Merla Tudorita Diana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09715

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Fuciu Horalipa Iona Daciana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09716

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Danci Mihali Gabriela Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09717

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Muraru Iordanescu Melania Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09718

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Iliescu Ioana Eleonora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09719

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Mocan Avram Maria Anca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09720

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Milovan Corneliu Ruben, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

08A09721

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 18 novembre 2008

Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale. (Deliberazione n. ARG/com 164/08).

08A10087

DELIBERAZIONE 6 novembre 2008.

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II «Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)». Disposizioni transitorie per l'anno 2009. (Deliberazione n. ARG/gas 159/08).

08A10088

DELIBERAZIONE 12 novembre 2008.

Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre 2008. (Deliberazione n. ARG/gas 160/08).

08A10089

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2008.

Aggiornamento per l'anno 2009 dei corrispettivi di conguaglio compensativo da applicarsi all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per fasce e serviti nel mercato libero nelle aree con ridotta diffusione dei sistemi di telegestione. (Deliberazione n. ARG/elt 157/08).

08A10090

DELIBERAZIONE 18 novembre 2008.

Direttive alle imprese distributrici in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica (modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06). (Deliberazione n. ARG/elt 162/08).

08A10091

DELIBERAZIONE 20 novembre 2008.

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica. (Deliberazione n. ARG/elt 167/08).

08A10092

DELIBERAZIONE 27 novembre 2008.

Proroga dei termini per lo switching di cui alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08. (Deliberazione n. ARG/elt 170/08).

08A10093
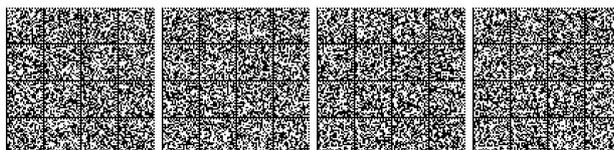
DELIBERAZIONE 27 novembre 2008.

Definizione per l'anno 2009 del corrispettivo di gradualità per fasce applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel mercato libero. (Deliberazione n. ARG/elt 171/08).

08A10094

DELIBERAZIONE 27 novembre 2008.

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. (Deliberazione n. ARG/elt 172/08).

08A10095

DELIBERAZIONE 18 novembre 2008.

Attuazione del disposto dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in materia di dimensione minima dei progetti di risparmio energetico realizzati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. (Deliberazione n. EEN 34/08).

08A10096

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 26 novembre 2008

Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE). (Deliberazione n. 667/08/CONS).

08A09456
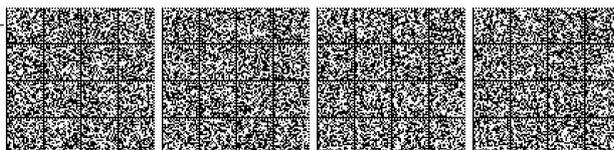
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2008, n. **210**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2008, N. 172

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17» *sono sostituite dalle seguenti:* «a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,», *dopo le parole:* «sul territorio della regione Campania» *sono inserite le seguenti:* «e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia», *dopo le parole:* «soggetti pubblici competenti» *sono inserite le seguenti:* «, informando le competenti strutture sanitarie» *e le parole:* «con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente» *sono sostituite dalle seguenti:* «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis.* Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.

2-*ter.* All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

"*g-bis)* i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini"»;

al comma 4, capoverso 1-bis, *dopo la parola:* «dispone» *sono inserite le seguenti:* «, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania,», *dopo la parola:* «individua» *sono inserite le seguenti:* «, sentiti gli enti locali competenti,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis.* – *(Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale).* – 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: "I siti, le aree" sono inserite le seguenti: ", le sedi degli uffici".

Art. 2-*ter.* – *(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti).* – 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, è sottoposta all'autorizzazione comunitaria».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 1-bis, *le parole:* «mancata osservanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «grave inosservanza», *dopo le parole:* «ovvero in caso di» *è inserita la seguente:* «grave» *e le parole:* «anche su

segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni della provincia di Caserta» *sono inserite le seguenti:* «, anche in forma associata,» *e le parole:* «ai sensi dell'articolo 18» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «senza ulteriori oneri» *sono sostituite dalle seguenti:* «, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), *dopo le parole:* «immette nelle acque superficiali o sotterranee» *sono inserite le seguenti:* «ovvero incendia»;

alla lettera b), *dopo le parole:* «presso siti non autorizzati» *sono inserite le seguenti:* «o incendiano»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis.* Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo».

All'articolo 7:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «stanziamenti di bilancio delle» *è inserita la seguente:* «suddette»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonchè mediante l'utilizzazione della piattaforma *web*»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis.* Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.* – *(Formazione scolastica).* – 1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonchè alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole da: «con oneri a carico del fondo» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad acquistare,» *sono inserite le seguenti:* «entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell'interno».

All'articolo 9:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis.* All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è

predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani"».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis*. – *(Altre misure urgenti di tutela ambientale)*. – 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-*bis,* comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *s-bis)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purchè nel rispetto delle norme comunitarie.

Art. 9-*ter*. – *(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)*. – 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.

3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9-*quater*. – *(Misure urgenti in materia di rifiuti)*. – 1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

"*3.* Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".

2. Il comma 8-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

"*19.* All'articolo 182, il comma 8 è abrogato"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1875):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI), e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (PRESTIGIACOMO) il 6 novembre 2008.

Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 6 novembre 2008, con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIV e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione VIII, in sede referente, il 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 novembre 2008.

Esaminato in aula il 18 novembre 2008 e il 3, 9, 10, 11 dicembre 2008 ed approvato, con modificazioni, il 16 dicembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1280):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 16 dicembre 2008, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalità il 17 dicembre 2008.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 16, 17 dicembre 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 22 dicembre 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

08G0229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2008.

Revoca della concessione n. 4317 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la società XBET S.r.l.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale;

Visto il decreto n. 2006/CGV/575 del 28 agosto 2006 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, pubblicata nel supplemento n. 183/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 agosto 2006, n. 186;

Vista la convenzione di concessione n. 4317 rilasciata alla società XBET S.r.l. in data 28 marzo 2007, all'esito della gara esperita ai sensi dell'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 6 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2007, con il quale sono state approvate le «convenzioni di concessione dell'esercizio dei punti vendita dei giochi pubblici ed attivazione della rete di gioco ippico e sportivo a distanza di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera *b)*, della convenzione n. 4317 del 28 marzo 2007 stipulata con la XBET S.r.l. per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 248/2206, il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione anche «nel caso in cui il concessionario non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'art. 17, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei concessionari»;

Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2008/15338/Giochi/SCO del 17 aprile 2008, ricevuta in data 23 aprile 2008, con la quale l'Amministrazione ha comunicato alla società XBET S.r.l. che il 2 luglio 2008 sarebbe scaduto il termine entro il quale la società stessa avrebbe dovuto superare il procedimento di verifica tecnico-funzionale di cui all'art. 17 della convenzione e che a tale data del 17 aprile 2008 non era stata ancora trasmessa la relativa istanza corredata dalla prescritta documentazione;

Vista la lettera dell'8 settembre 2008 con la quale la società XBET S.r.l. ha inviato la relazione tecnica ed ha comunicato l'avviamento della rete telematica al fine della effettuazione della verifica tecnico-funzionale oltre il termine di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b)* della convenzione di concessione n. 4317;

Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2008/37312/Giochi/SCO del 25 settembre 2008 con la quale in riscontro alla suindicata lettera dell'8 settembre 2008. è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 4317 e di incameramento della cauzione costituita mediante atto di fidejussione n. 37 del 2 febbraio 2007 con la Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc. Coop. per Az. a garanzia degli obblighi convenzionali, ricorrendo i presupposti dell'art. 23, comma 1, lettera *b)*, della convenzione stessa;

Vista le note del 22, 24 e 25 settembre 2008 e del 1º ottobre 2008 della società XBET S.r.l., con le quali è stato, tra l'altro, comunicato che la società con lettera raccomandata a.r. n. 13499558225-8 del 17 giugno 2008, avrebbe inoltrato la comunicazione di avvio della rete telematica corredata della relativa documentazione;

Considerato che è stato accertato che con la citata lettera raccomandata a.r. n. 13499558225-8 del 17 giugno 2008 è pervenuta all'Ufficio 13° della Dirczione generale dell'Amministrazione la rendicontazione amministrativa relativa alla concessione sportiva n. 4049;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b)* e comma 5, della convenzione di concessione, la revoca della concessione n. 4317 stipulata in data 28 marzo 2007 con la XBET S.r.l, nonché l'escussione dell'atto di fideiussione n. 37 del 2 febbraio 2007 rilasciato dalla Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc. Coop. per Az. a garanzia degli obblighi convenzionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore: TAGLIAFERRI

08A10363
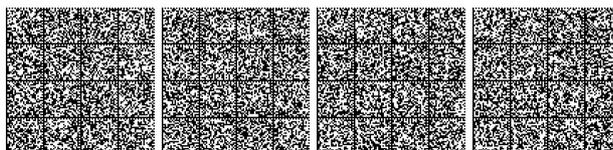
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2008.

Aggiornamento della procedura di emergenza climatica - dicembre 2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:

l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui è stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonché di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;

Vista la procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive del 25 giugno 2004 ed i suoi aggiornamenti approvati con decreti del 12 dicembre 2005, del 18 dicembre 2006 e del 23 novembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas, da clienti industriali individuati, in funzione del tipo di emergenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2008 emanato ad integrazione del citato decreto 11 settembre 2007 e concernente le misure per il contenimento dei consumi di gas nell'inverno 2008/2009;

Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale che gestiscono infrastrutture ed impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerata l'opportunità di adottare, con modalità in sequenza da determinare secondo le necessità attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale;

Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;

Ritenuto necessario aggiornare la "Procedura di emergenza climatica" ed il decreto ministeriale del 23 novembre 2007 emanato per la sua approvazione, anche al fine di adattarla sia alle disposizioni di cui nel decreto ministeriale 30 ottobre 2008 sopra citato, sia alla possibilità di recepimento di nuove disposizioni in materia di contenimento dei consumi di gas da introdurre negli anni futuri;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 23 novembre 2007 concernente l'aggiornamento della Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli.

1. All'art. 2, comma 3, è aggiunto il seguente capoverso: "I soggetti che rappresentano con mandato irrevocabile raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali e di loro consorzi (nel seguito: "soggetti mandatari"), che siano responsabili sia dei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Autorità per l'energia elet-

trica ed il gas, sia dell'obbligo di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, i codici dei punti di riconsegna ed i quantitativi globali per i quali viene manifestata una adesione aggregata, ai quali siano estese per decreto ministeriale le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 per le imprese di vendita quali soggetti che possono procedere ad aggregare clienti finali soggetti all'obbligo o clienti volontari che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi, hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione della Procedura di emergenza climatica per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas e per il risultato globale del contenimento dei consumi di tali clienti aggregati.

2. All'art. 3, comma 1, dopo le parole "11 settembre 2007" aggiungere le parole "e suoi successivi aggiornamenti".

3. All'art. 3, comma 4, lettera b, le parole "e delle imprese di vendita" sono sostituite dalle parole "delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari"; le parole "dell'attivazione della procedura di interruzione" sono sostituite dalle parole "dell'attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas.

4. All'art. 3, comma 4, lettera e, le parole "e delle imprese di vendita" sono sostituite dalle parole "delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari".

Art. 2.

Modifiche dell'Allegato al decreto 23 novembre 2007 che costituisce l'"Aggiornamento della Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli".

1. La "Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - novembre 2007" (nel seguito denominata la "Procedura di emergenza climatica), che costituisce l'Allegato al decreto ministeriale 23 novembre 2007, è aggiornata con la introduzione delle modifiche ed integrazioni indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Nel titolo dell'Allegato la data " novembre 2007" è sostituita da "dicembre 2008".

3. Il primo capoverso del punto 3 delle disposizioni generali è integrato come segue:

"Per l'esecuzione delle iniziative e delle attività previste nella Procedura di emergenza climatica:

le imprese di trasporto, le imprese ………………(invariato)…………………………..;

le imprese di vendita di gas naturale che ………..(invariato)……………………….……;

i soggetti mandatari, al pari di quanto previsto per le imprese di vendita, individuano e trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica delle persone responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica;

Tali informazioni ………………………………. (invariato)…………… ."

4. Il punto 5.1, lettera *c)* delle disposizioni generali è integrato come segue:

" *c)* provvedere entro il 30 ottobre di ciascun anno, e comunque entro la data prevista da eventuali aggiornamenti del decreto 11 settembre 2007, all'adempimento della comunicazione degli elenchi e delle informazioni, di cui ai commi 1 e 2, art. 7, del decreto ministeriale 11 settembre 2007 sopra citato, all'impresa maggiore di trasporto, comprensiva delle ulteriori informazioni stabilite dalla stessa impresa maggiore di trasporto secondo le modalità precisate dalla medesima e pubblicate nel proprio sito Internet. Tale adempimento è attuato alle medesime scadenze e con identiche modalità dagli eventuali soggetti mandatari;"

5. Al punto 9 delle disposizioni generali le parole "Ufficio D1" sono sostituite dalle parole "Ufficio X".

6. Il secondo capoverso del punto 18 della procedura di emergenza climatica, e precisamente dalle parole "A seguito del parere del Comitato …….. " e fino alle parole ""e il periodo di applicazione." è sostituito da:

"A seguito del parere del Comitato e su indicazioni della Direzione, l'impresa maggiore di trasporto comunica a ciascuna impresa di vendita di gas naturale e a ciascun soggetto mandatario le riduzioni richieste per ciascun punto di riconsegna interessato dal contenimento effettivo dei consumi, ovvero per il complesso dei punti di riconsegna da considerare con modalità aggregata. "

7. L'ultimo capoverso del punto 18 della procedura di emergenza climatica, e precisamente dalle parole "A seguito della verifica …… " e fino alle parole " …… dello stesso decreto ministeriale." è sostituito da:

"A seguito della verifica a consuntivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 e delle sue modifiche previste dalla versione valida per l'anno termico di trasporto, l'impresa maggiore di trasporto esegue, in quanto applicabili, gli adempimenti stabiliti dall'Autorità nelle delibere emanate ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto ministeriale e di sue successive modifiche.

Nell'eseguire tali adempimenti, e nella determinazione di premi, penali ed incentivi, l'impresa maggiore di trasporto tiene conto che, in caso di attivazione sia della prima che della seconda linea di intervento, gli stessi ricadono, quali responsabili del contenimento dei consumi di gas, sui clienti finali nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *c)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007, o sulle imprese di vendita e, ove il caso, sui soggetti mandatari, per i clienti aggregati sia ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, dello stesso decreto ministeriale, sia in base a sue successive modifiche.".
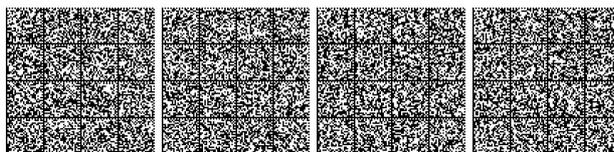
Art. 3.

Norma transitoria

Al fine di consentire una completa conoscenza ed attuazione degli adempimenti previsti dal decreto 30 ottobre 2008, sono introdotti i seguenti differimenti di termini previsti dallo stesso decreto per l'anno 2008:

a) inoltro alla Direzione della dichiarazione corredata da relazione illustrativa dei motivi, finalizzata all'ottenimento dell'esonero dall'obbligo a contribuire a titolo effettivo al contenimento effettivo dei consumi di gas, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 ottobre 2008: 10 dicembre (già fissato al 20 novembre 2008);

b) inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nonché di quelle previste all'art. 1, comma 6, del decreto 30 ottobre 2008: 12 dicembre 2008 (già fissato al 5 dicembre 2008);

c) inoltro alla Direzione ed all'Autorità, da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 11 settembre 2007: 22 dicembre 2008 (già fissato al 15 dicembre 2008);

d) aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 30 ottobre 2008 per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art 2, comma 1, lettera a, dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 10 dicembre 2008 (già fissato al 30 novembre 2008);

e) aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attività di cui all'art. 1, comma 9 del decreto 30 ottobre 2008: 10 dicembre 2008 (già fissato al 30 novembre 2008);

f) inoltro alla Direzione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, degli elenchi di cui all'art. 2, comma 3 del decreto 30 ottobre 2008: 30 dicembre 2008 (già fissato al 22 dicembre 2008).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A10124

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2008.

Revoca del riconoscimento dell'«Istituto Euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali» di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 con il quale l'«Istituto Euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Caltanissetta, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la nota in data 3 maggio 2006 con la quale il suddetto Istituto ha chiesto il trasferimento della sede da Caltanissetta a Roma;

Visto il decreto 2 agosto 2007 di diniego del trasferimento della sede da Caltanissetta a Roma;

Vista la relazione sull'ispezione effettuata presso il predetto Istituto in data 19 settembre 2008, allegata al presente decreto;

Considerato che dalla predetta relazione sono emerse notevoli carenze in ordine, tra l'altro, ai requisiti di accesso degli allievi, alle ore di lezioni teoriche e a quelle di tirocinio svolte dagli stessi, al numero e alla qualificazione dei docenti; sono state inoltre rilevate irregolarità formali in alcuni registri delle lezioni dei docenti e risul-

tano del tutto mancanti i registri delle firme di presenza degli studenti e i libretti personali degli stessi; gli allievi sono soltanto sei e tutti iscritti al terzo anno mentre non risultano iscritti ai primi due anni di corso;
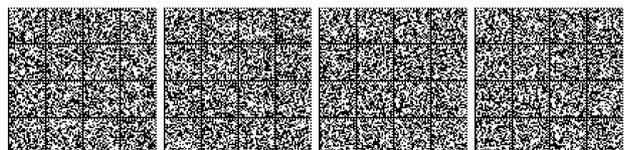
Considerato che la Commissione tecnico-consultiva ha ritenuto che le risultanze dell'ispezione evidenziano con chiarezza che non sussistono le condizioni perché possa essere affrontata una tematica formativa così complessa e articolata su molti piani teorico-pratici come quella per l'esercizio della psicoterapia e pertanto ha espresso il parere che alla predetta scuola debba essere revocata l'abilitazione;

Visto l'art. 4, comma 4, del predetto decreto 11 dicembre 1998, n. 509 che prevede che, qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato un decreto di revoca del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono recepite, il riconoscimento dell'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali», di Caltanissetta, disposto con decreto in data 21 ottobre 2004, è revocato.

Gli studenti iscritti presso il predetto Istituto possono essere accolti presso altre scuole di indirizzo teorico, metodologico e scientifico comparabile, anche in soprannumero, previa valutazione del percorso formativo già effettuato.

A decorrere dalla data del presente decreto non sono consentite iscrizioni né nuove immatricolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A10107

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Girjoaba Simona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di forazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Girjoaba Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato, che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno 2005 dalla sig.ra Girjoaba Simona, nata a Motru (Romania) il giorno 29 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Girjoaba Simona è autorizza a ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A10114
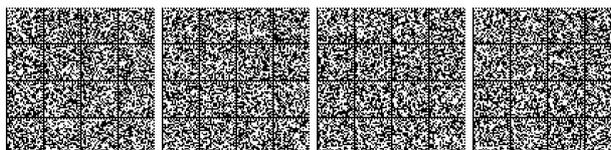
DECRETO 18 dicembre 2008.

Sostituzione di un componente in seno alla commissione provinciale di conciliazioni per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512, dell'8 genanio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta commissione, nel quale veniva nominato membro effettivo il sig. Armando Testasecca in rappresentanza dell'U.P.A. di Macerata;

Vista la nota del 15 dicembre 2008 con la quale, l'ex U.P.A. ora confagricoltura di Macerata ha provveduto a designare il sig. Ugo Maresi quale membro effettivo in sostituzione del sig. Armando Testasecca deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Ugo Maresi nato a Macerata il 17 novembre 1927 e ivi residente in viale Piave n. 37 è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza della Confagricoltura di Macerata in sostituzione del sig. Armando Testasecca.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Macerata, 18 dicembre 2008

Il direttore provinciale: RAUSEI

08A10126

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 ottobre 2008.

Recepimento della direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008 che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, Euro 5 ed Euro 6, ed alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e della direttiva 2006/81/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, relativamente all'adeguamento della direttiva 2005/78/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, che ha unificato i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dei motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai mo-

tori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2008, di recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE, adottate dalla Commissione delle Comunità Europee, relative alle emissioni di inquinanti gassosi;

Vista la direttiva 2006/81/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 362 del 20 dicembre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 192 del 19 luglio 2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, Euro 5 ed Euro 6, e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE è modificato come segue:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore come definito nell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 con massa di riferimento superiore a 2610 kg;

b) «motore», la fonte di propulsione motrice di un veicolo per la quale può essere rilasciata un'omologazione quale entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995;

c) «veicolo ecologico migliorato (EEV)», un veicolo azionato da un motore che soddisfa i valori limite facoltativi di emissione indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.»;

b) gli allegati I, II, III e VI sono modificati in conformità all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 2007, di recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE è modificato come segue:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le misure di attuazione degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE sono elencate negli allegati da II a VII al presente decreto.

2. L'allegato VI si applica ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea e dell'omologazione di tali motori.

3. L'allegato VII si applica ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata e dell'omologazione di tali motori.»;

b) nell'elenco dei numeri distintivi degli Stati membri contenuto nella sezione 1 del punto 1 dell'allegato V sono aggiunti i seguenti numeri distintivi:

«34 per la Bulgaria e 19 per la Romania»;

c) nel punto 1 dell'allegato V, la sezione 2 è sostituita dalle seguente: «Sezione 2: numero della direttiva - 2005/55/CE.»;

d) sono aggiunti gli allegati VI e VII contenuti nell'allegato II al presente decreto.

Art. 3.

1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 3 gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008
Ufficio controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 219
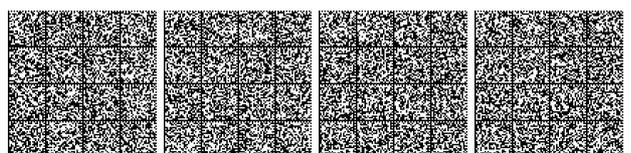
ALLEGATO *I*

Modifiche agli allegati I, II, III e VI del decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE

1. L'allegato I è modificato come segue:

a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva si applica al controllo degli inquinanti gassosi e delle emissioni di particolato, alla vita utile dei dispositivi di controllo delle emissioni, alla conformità dei veicoli/motori in servizio e ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) di tutti i veicoli a motore nonché ai motori indicati nell'articolo 1, ma non ai veicoli delle categorie M_1, N_1, N_2 e M_2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Dal 3 gennaio 2009 alle date di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, per le nuove omologazioni, e all'articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento, per le estensioni, si può continuare a rilasciare omologazioni ai sensi della presente direttiva per i veicoli delle categorie N_1, N_2 e M_2 con massa di riferimento fino a 2 610 kg.

(*) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1»;

b) al punto 2.1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«"massa di riferimento", la massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, aumentata di una massa forfettaria di 100 kg;

"massa del veicolo in ordine di marcia", la massa descritta nell'allegato I, punto 2.6 della direttiva 2007/46/CE.»;

c) è aggiunto il seguente punto 4.5:

«4.5. Su richiesta del costruttore, l'omologazione di un veicolo completo rilasciata a norma della presente direttiva è estesa al corrispondente veicolo incompleto con massa di riferimento inferiore a 2 610 kg. Le omologazioni vanno estese se il costruttore è in grado di dimostrare che tutte le combinazioni di carrozzeria di cui è previsto il montaggio sul veicolo incompleto aumentano la massa di riferimento del veicolo a più di 2 610 kg.»;

d) nel punto 6.2, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti commi:

«Per i motori [illegible] benzina si applicano le procedure di prova indicate nell'allegato VII della direttiva 2005/78/CE.

Per i motori diesel, si applica la procedura di prova dell'opacità del fumo indicata nell'allegato VI della direttiva 2005/78/CE.»

2. L'allegato II è modificato come segue:

a) nell'appendice 1, sono aggiunti i seguenti punti 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1 e 8.4.1.2:

«8.4. **Prestazioni del motore (per la misura dell'opacità del fumo)**

8.4.1. Potenza ai sei punti di misurazione di cui all'allegato 4, punto 2, del regolamento UN/ECE n. 24.

8.4.1.1. Potenza del motore misurata al banco: ....

8.4.1.2. Potenza misurata alla ruota del veicolo: ....

Regime del motore (min^{-1})	Potenza misurata (kW)
1.	....
2.	....
3.	....
4.	....
5.	....
6.	....................»;

b) è aggiunta la seguente appendice 6:

«*Appendice 6*

Informazioni necessarie per i controlli tecnici

A. Misurazione delle emissioni di monossido di carbonio (*)

3.2.1.6. Regime minimo normale (inclusa la tolleranza) .... min^{-1}

3.2.1.6.1. Regime minimo elevato (inclusa la tolleranza) .... min^{-1}

3.2.1.7. Tenore in volume di monossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo (**) .... %, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata)

B. Misura dell'opacità del fumo

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea):

4. TRASMISSIONE (v)

4.3. Momento d'inerzia del volano motore: ....

4.3.1. Momento d'inerzia supplementare in folle: ....

(*) La numerazione della scheda informativa è conforme alla numerazione usata nella direttiva quadro sull'omologazione (2008/74/CE).
(**) Precisare la tolleranza.»

3. L'appendice 1 dell'allegato III è modificata come segue:

a) nel punto 2, il punto 2.7.4 è sostituito dal seguente:

«2.7.4. Campionamento del particolato

Per la procedura di prova completa usare un unico filtro. Tenere conto dei fattori modali ponderali specificati nella procedura del ciclo di prova prelevando un campione proporzionale alla portata massica del gas di scarico durante ciascuna singola modalità del ciclo. A questo scopo si può regolare la portata del campione, il tempo di campionamento e/o il rapporto di diluizione in modo opportuno per rispettare i limiti posti al valore numerico dei fattori di ponderazione effettivi indicato nel punto 6.6.

Il tempo di campionamento per ogni modalità deve essere di almeno 4 secondi per 0,01 fattore di ponderazione. Eseguire il campionamento il più tardi possibile all'interno di ciascuna modalità. Il campionamento del particolato deve venire completato non più di 5 secondi prima del termine di ciascuna modalità.»;

b) nel punto 6 sono aggiunti i seguenti punti 6.5 e 6.6:

«6.5. **Calcolo delle emissioni specifiche**

Le emissioni di particolato si calcolano nel modo seguente.

$$PT = \frac{PT_{mass}}{\sum_{i=1}^{i=n} P_i \times W_{fi}}$$

6.6. **Fattore di ponderazione efficace**

Il fattore di ponderazione efficace W_{fei} per ciascuna modalità si calcola nel modo seguente:

$$W_{fei} = \frac{m_{sepi} \times q_{medf}}{m_{sep} \times q_{medfi}}$$

Il valore dei fattori di ponderazione efficaci deve coincidere, con un'approssimazione di ± 0,003 (± 0,005 per la modalità di minimo) con i fattori di ponderazione elencati al punto 2.7.1 della presente appendice.»

4. Nell'appendice 1 dell'allegato VI, si aggiungono i seguenti punti:

«1.5. Risultati delle prove relative alle emissioni dal basamento: ....

1.6. **Risultati delle prove relative alle emissioni di monossido di carbonio**

Prova	Valore CO (% vol)	Lambda (1)	Regime motore (min^{-1})	Temperatura olio motore (°C)
Prova a regime minimo inferiore		N/A		
Prova a regime minimo superiore				

(1) Formula lambda: appendice 1 dell'allegato IV.

1.7. **Risultati della prova relativa all'opacità del fumo**

1.7.1. A regimi costanti:

Regime motore (min^{-1})	Flusso nominale G (litri/secondo)	Valori di assorbimento limite (m^{-1})	Valore di assorbimento corretto (m^{-1})
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....
5.	....	....	....
6.	....	....	....

1.7.2. Prove in accelerazione libera

1.7.2.1. Prova sul motore conformemente al punto 4.3 dell'allegato VI della direttiva 2005/78/CE.

Percentuale del regime massimo in giri/min	Percentuale della coppia massima al regime indicato (m^{-1})	Valore di assorbimento misurato (m^{-1})	Valore di assorbimento corretto (m^{-1})

1.7.2.2. In accelerazione libera

1.7.2.2.1. Valore misurato del coefficiente d'assorbimento: .... m^{-1}

1.7.2.2.2. Valore corretto del coefficiente d'assorbimento: .... m^{-1}

1.7.2.2.3. Posizione del simbolo del coefficiente d'assorbimento sul veicolo: ....

1.7.2.3. Prova sul veicolo conformemente al punto 3 dell'allegato VI della direttiva 2005/78/CE

1.7.2.3.1. Valore di assorbimento corretto: .... m^{-1}

1.7.2.3.2. Giri/min all'avviamento: .... giri/min

1.7.3. Potenza netta massima dichiarata .... kW a .... giri/min

1.7.4. Marca e tipo di opacimetro: ....

1.7.5. Caratteristiche principali del tipo di motore

1.7.5.1. Principio di funzionamento del motore: quattro tempi/due tempi (*)

1.7.5.2. Numero e disposizione dei cilindri: ....

1.7.5.3. Cilindrata: .... cm^3

1.7.5.4. Alimentazione del carburante: iniezione diretta/iniezione indiretta (*)

1.7.5.5. Dispositivi di sovralimentazione sì/no (*)

(*) Cancellare la menzione inutile (se le risposte possibili sono più d'una può accadere che non debba essere cancellato nulla).»
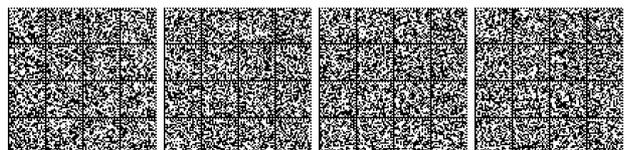
ALLEGATO *II*

«*ALLEGATO VI*

Misura dell'opacità del fumo

1. INTRODUZIONE

1.1. Il presente allegato descrive le prescrizioni relative alla misura dell'opacità dei gas di scarico emessi dai motori ad accensione spontanea.

2. SIMBOLO DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO CORRETTO

2.1. Un simbolo che indichi il coefficiente di assorbimento corretto è apposto su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo a cui si applica questa prova. Il simbolo è formato da un rettangolo nel quale figura una cifra che esprime in m^{-1} il coefficiente di assorbimento corretto ottenuto, in sede di omologazione, nella prova in accelerazione libera. Il metodo di prova è descritto nel punto 4.

2.2. Il simbolo deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Deve essere fissato in un punto ben visibile e facilmente accessibile, la cui posizione deve essere indicata nell'addendum della scheda di omologazione di cui all'allegato VI della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2.3. Nella figura 1 è riportato un esempio del simbolo.

Figura 1

Dimensioni minime b = 5,6 mm
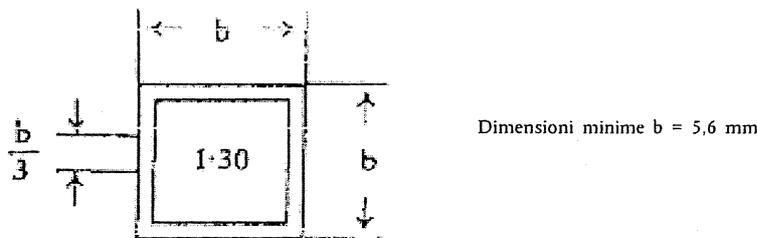
Il simbolo sopra raffigurato mostra che il coefficiente di assorbimento corretto è 1,30 m^{-1}.

3. SPECIFICHE E PROVE

3.1. Le specifiche e le prove sono quelle indicate nella parte III, punto 24, del regolamento UN/ECE n. 24 (**), con l'eccezione descritta nel punto 3.2.

3.2. Il riferimento all'allegato 2 contenuto nel punto 24.1 del regolamento UN/ECE n. 24 si intende come riferimento all'allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

4. PRESCRIZIONI TECNICHE

4.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle descritte negli allegati 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del regolamento UN/ECE n. 24, con le eccezioni indicate nei punti 4.2, 4.3 e 4.4.

4.2. Prova a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico

4.2.1. I riferimenti all'allegato 1 contenuti nel punto 3.1 dell'allegato 4 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti all'allegato II della direttiva 2005/55/CE.

4.2.2. Il riferimento al carburante di riferimento di cui al punto 3.2 dell'allegato 4 del regolamento UN/ECE n. 24 va inteso come riferimento al carburante di riferimento opportuno di cui all'allegato IV della direttiva 2005/55/CE che è in funzione dei limiti di emissione a cui si riferisce l'omologazione del veicolo/del motore.

4.3. Prova in accelerazione libera

4.3.1. I riferimenti alla tabella 2 dell'allegato 2 contenuti nel punto 2.2 dell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti alla tabella del punto 1.7.2.1 dell'allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

4.3.2. I riferimenti al punto 7.3 dell'allegato 1 contenuti nel punto 2.3 dell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti al punto 4 dell'appendice 6 dell'allegato II alla direttiva 2005/55/CE.

4.4. Metodo "ECE" di misurazione della potenza netta dei motori ad accensione spontanea

4.4.1. I riferimenti all'appendice del presente allegato contenuti nel paragrafo 7 dell'allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti all'allegato II della direttiva 2005/55/CE.

4.4.2. I riferimenti all'allegato 1 contenuti nei punti 7 e 8 dell'allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 24 vanno intesi come riferimenti all'allegato II della direttiva 2005/55/CE.

(*) GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.
(**) GU L 326 del 24.11.2006, pag. 1.
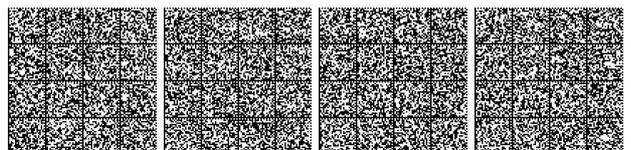
ALLEGATO VII

Prescrizioni relative all'omologazione dei motori ad accensione comandata alimentati a benzina

PARTE 1

Prova relativa alle emissioni di monossido di carbonio

1. INTRODUZIONE

1.1. La presente appendice descrive il procedimento da utilizzare per la prova, che misura le emissioni di monossido di carbonio ai regimi di minimo (normale ed elevato).

1.2. Al regime normale di minimo del motore, il tenore massimo di monossido di carbonio ammesso nei gas di scarico è quello indicato dal costruttore del veicolo. Tuttavia, il tenore massimo di CO non supera 0,3 % vol. Al regime di minimo elevato, il tenore in volume di monossido di carbonio dei gas di scarico non supera 0,2 %, con il motore ad almeno 2 000 min^{-1} e il valore lambda a 1 ± 0,03 conformemente alle specifiche del costruttore.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.1. Le prescrizioni generali sono quelle indicate nei punti da 5.3.7.1 a 5.3.7.4 del regolamento UN/ECE n. 83 (*).

2.2. Il costruttore compila la tabella contenuta nell'allegato VI della direttiva 2005/55/CE in base alle prescrizioni del punto 2.1.

2.3. Il costruttore conferma che l'accuratezza del valore lambda registrato all'atto della prova di omologazione nel punto 2.1 sarà rappresentativa dei veicoli tipici in produzione per i 24 mesi successivi alla concessione dell'omologazione da parte del servizio tecnico. Una valutazione sarà effettuata sulla base di ispezioni e studi condotti sui veicoli in produzione.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle descritte nell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 83, con le eccezioni indicate nel punto 3.2.

3.2. I carburanti di riferimento di cui all'allegato 5, punto 2.1, del regolamento UN/ECE n. 83 sono gli opportuni carburanti le cui specifiche sono contenute nell'allegato IX del regolamento (regolamento d'attuazione Euro 5 ed Euro 6).

PARTE 2

Controllo delle emissioni di gas dal basamento

1. INTRODUZIONE

1.1. La presente parte descrive il procedimento da utilizzare per il controllo delle emissioni di gas dal basamento.

1.2. Quando la prova è eseguita in conformità alla presente parte, il sistema di ventilazione del basamento del motore non deve consentire alcuna emissione di gas dal basamento nell'atmosfera.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.1. Le prescrizioni generali per l'effettuazione della prova sono quelle indicate nell'allegato 6, punto 2, del regolamento UN/ECE n. 83.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle indicate nell'allegato 6, punti da 3 a 6, del regolamento UN/ECE n. 83.

(*) GU L 70 del 9.3.2007, pag. 171.»

09A00001

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 dicembre 2008.

Riclassificazione del medicinale «Rextat» (lovastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale REXTAT;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7/8 ottobre 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REXTAT (Lovastatina) è riclassificato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

20 mg compresse 20 compresse;

A.I.C. n. 035638028/M (in base 10) - 11ZLSD (in base 32);

classe di rimborsabilità: C

confezione:

40 mg compresse 20 compresse;

A.I.C. n. 035638042/M (in base 10) - 11ZLSU (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.
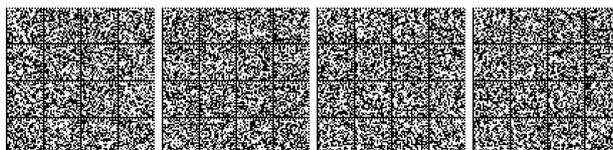
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REXTAT (Lovastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A10098

DETERMINAZIONE 17 dicembre 2008.

Riclassificazione del medicinale «Lovinacor» (Lovastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Innova Pharma S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LOVINACOR;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7/8 ottobre 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOVINACOR (Lovastatina) è riclassificato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

20 mg compresse 20 compresse;

A.I.C. n. 035615020 (in base 10) - 11YW9D (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione:

40 mg compresse 20 compresse;
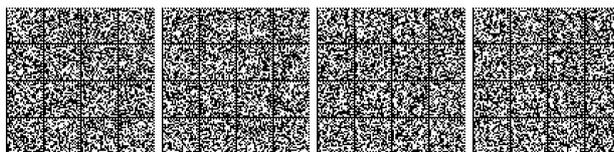
A.I.C. n. 035615044 (in base 10) - 11YWB4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOVINACOR (Lovastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A10099

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 16 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia, sezione staccata di Sarzana, area servizi Catastali, nel giorno 1º dicembre 2008.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di La Spezia in data 1º dicembre 2008 prot. n. 10191, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione Staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di problemi tecnici al servizio informatico nel giorno 1º dicembre 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 3 dicembre 2008 prot. n. 6706;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 1º dicembre 2008

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di La Spezia Sezione Staccata di Sarzana;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 16 dicembre 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A10125
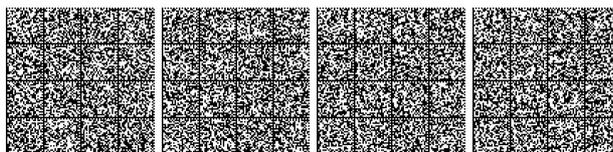
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE 2008

ORDINANZA 16 dicembre 2008.

Concessione ed erogazione agli abitanti di Capoterra dei contributi per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera *b)*, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15), Integrazione dell'elenco dei beneficiari. (Ordinanza n. 6).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista la legge regionale n. 15 del 29 ottobre 2008 recante "Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008" che ha autorizzato, tra l'altro, uno specifico stanziamento ad integrazione dei finanziamenti disposti dallo Stato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 61/1 del 6 novembre 2008 che, in attuazione della predetta legge regionale n. 15/08, ha, tra l'altro, approvato le direttive per la concessione dei contributi a fondo perduto ai privati per i danni subiti dai beni mobili indispensabili ed altresì previsto che il presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato provveda con propria ordinanza, sulla base degli elenchi dei beneficiari forniti dal Servizio di Protezione Civile e Antincendio, all'assegnazione dei contributi stessi;

Vista l'ordinanza n. 1 con la quale è stato approvato il primo elenco di beneficiari dei contributi per i danni subiti dai beni mobili indispensabili, relativo al comune di Capoterra;

Atteso che il servizio di Protezione Civile e Antincendio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, con nota prot. n. 97222 del 3 dicembre 2008 ha trasmesso ulteriori cinque nominativi, di cui due erroneamente non inseriti nel primo elenco di beneficiari ed i restanti tre non liquidati per dati anagrafici errati;

Ritenuto di dover conseguentemente integrare e rettificare l'elenco di cui all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2008;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l'elenco dei beneficiari dei contributi per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture di cui all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2008, è integrato con l'inserimento dei seguenti beneficiari.

ID	COGNOME	NOME	ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO
29	MELIS	FRANCESCO	CAGLIARI 18.09.1961	MLSFNC61P18B354Z	VIA EUROPA, 21 RIO SAN GIROLAMO	10.000
305	SERRA	SERGIO	CAGLIARI 12.12.1945	SRRSRG45T12B354V	VIA DELLE TORTORE, 4 FRUTTI D'ORO 2	15.000

2. I dati anagrafici dei seguenti beneficiari dei contributi per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture, ricompresi nell'elenco allegato all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2008, sono rettificati come segue:

ID	COGNOME	NOME	ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO
5	CABONI	MARINA	CAPOTERRA 29.08.1965	CBNMRN65M69B675E	LOC. SA PERDA SU GATTU	15.000
181	DE FELICI	ALDO	TOLFA 14.11.1930	DFLLDA30S14L192K	VIA BERLINO, 24	10.000
265	SPANO	MARIO	TEULADA 12.01.1945	SPNMRA45A12L154J	VIA DEI FENICOTTERI, 12 FRUTTI D'ORO 2	8.000

3. Ai fini dell'erogazione del contributo ai beneficiari di cui ai precedenti articoli, resta fermo quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2008.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 16 dicembre 2008

Il Commissario delegato: SORU

08A10123

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 260 del 6 novembre 2008), **coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008 n. 210** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* a pag. 1) **recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratterini corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio

1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale *a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:

«Art. 17 *(Copertura finanziaria investimenti)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2-*bis*. All'attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera *b)*, si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-*bis*. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.».

«Art. 19 *(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania)*. – 1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5. *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*. — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

Art. 2.

Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti

1. *Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania*, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania *e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia*, i soggetti pubblici competenti, *informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente*, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2-*bis*. *Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.*

2-*ter*. *All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera* g) *è inserita la seguente:*

«g-bis) *i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini*».

3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il Sottosegretario di Stato dispone, *previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania*, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, *sentiti gli enti locali competenti*, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. *All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), recita:

«Art. 242 *(Procedure operative ed amministrative)*. — 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
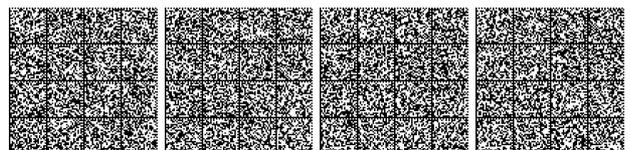
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.».

— La Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2006, reca «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».

— Si riporta il testo dell'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), così come modificato dall'art. 2, comma 2-*ter*, della presente legge recita:

«Art. 121 *(Piani di tutela delle acque)*. — 1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

a) i risultati dell'attività conoscitiva;

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;

h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dall'art. 2, comma 4, della presente legge:

«Art. 8. *(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi)*. — 1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

*1-*bis *Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 17.».

Art. 2-*bis*

Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale.

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole. «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «, le sedi degli uffici».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dall'art. 2-*bis* della presente legge:

«Art. 2. *(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)*. – 1.-3. (Omissis).

4. I siti, le aree, *le sedi degli uffici* e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

(Omissis).».

Art. 2-*ter*

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, è sottoposta all'autorizzazione comunitaria.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.

Art. 3.

Commissariamento di enti locali

1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di *grave inosservanza* degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di *grave* inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, *il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario*, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge:

«Art. 142 *(Rimozione e sospensione di amministratori locali)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

1-bis. *Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.*

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1992.

— Si riporta il testo degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

«Art. 197 *(Competenze delle province)*. — 1. In attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere *d)* e *h)*, nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
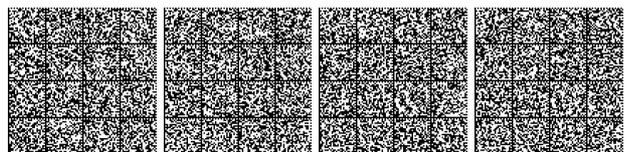
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.».

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

«Art. 198 *(Competenze dei comuni)*. — 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera *f)*;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera *e)*, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere *c)* e *d)*.

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».

Art. 4.

Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta

1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta, *anche in forma associata*, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, *anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.

2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario *ad acta* per i necessari adempimenti, *con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri* a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti bonifica dei siti inquinati), e successive modificazioni, reca:

«Art. 20 *(Organizzazione della gestione dei rifiuti)*. — 1. L'autorità d'ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, art. 202 e della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, nonché in conformità alle leggi regionali in materia.

2. All'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'autorità d'ambito adottando apposito regolamento, in sede di definizione delle tariffe a carico dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente, definisce:

a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli;

b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.».

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:

«Art. 18 *(Deroghe)*. — 1. Per le finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e
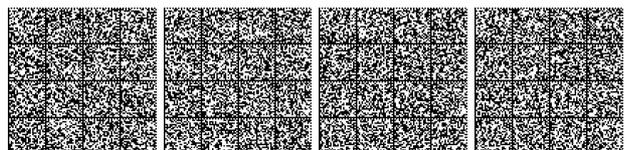
dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751», art. 12; e regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;

legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; art. 8, comma 1, secondo periodo;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;

legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;

legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;

legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7 e 8;

legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» art. 2, comma 12 e art. 3, commi 1 e 7;

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;

decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18;

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», art. 3, comma 12 e art. 15;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», art. 24;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», art. 5; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e 11, 212, commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate, 214, 215, 216, 238;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» art. 1, comma 1, art. 3, comma 1-*ter*;

legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» art. 1, commi 1117 e 1118;

decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;

legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

1-*bis*. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste.».

— La legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania" è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 3 marzo 1993.

Art. 5.

Lavoro straordinario del personale militare

1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. (Abrogato).

3. All'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1 della presente legge.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale)*. — 1 – 7 (Omissis).

7-*bis* Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, *nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,* agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.

(Omissis).».

Art. 6.

Disciplina sanzionatoria

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee *ovvero incendia* rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati *o incendiano* i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) se i fatti di cui alla lettera *b)* sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;

d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
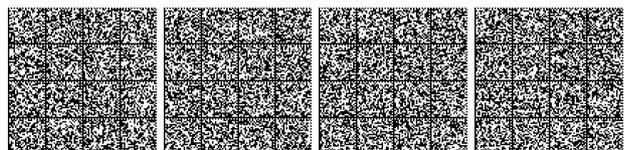
g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera *d)*, numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

1-bis. *Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.*

Riferimenti normativi:

— Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si vedano i riferimenti normativi all'art. 3 della presente legge.

— Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444. *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

— L'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca «Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2003.

Art. 7.

Campagna informativa

1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.

2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti, *nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata*.

3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. *È prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma web.*

4-bis. *Nell'ambito della relazione di cui all'art. 19*-bis *del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:

«Art. 19-*bis (Relazione al Parlamento)*. — 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'art. 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'art. 18, è stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recita:

«Art. 6 *(Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province)* — 1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.

2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.».

Art. 7-*bis*

Formazione scolastica

1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«622. (Principi su istruzione scolastica obbligatoria). L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli art. 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».

Art. 8.

Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi

1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rinnovato ogni novanta giorni.

2-bis. *Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.*

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, *entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123*, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. *Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell'interno.*

4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.

5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al

comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.

Riferimenti normativi:

— Per il testo degli articoli 17 e 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1 della presente legge.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2005.

— Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si vedano i riferimenti all'art. 4 della presente legge.

— Si riporta il testo dell'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», così come modificato dall'art. 8, comma 5, della presente legge:

«Art. 177 *(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze)*. — 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio *e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».

Art. 9.

Incentivi per la realizzazione degli inceneritori

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;

b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;

c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

1-bis. *All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:*

a) *impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;*

b) *impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», così come modificato dall'art. 9, comma 1, della presente legge:

«137. *(Procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi).* — La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione *o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008,* con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, *inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.*».

— Il comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», recita:

«1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», così come modificato dall'art. 9, comma 1-*bis*, della presente legge:

«143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. *Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:*

a) *impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;*

b) *impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.*».

— Si riporta il testo dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recita:

«Art. 183 (Definizioni) — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), nè policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *a)*, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione,

integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181-*bis*;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, lettera *b)*;

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera *ff)*;

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'art. 268, lettera *a)*;

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera *d)*, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.».

Art. 9-*bis*

Altre misure urgenti di tutela ambientale

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

a) *fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;*

b) *fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 29 gennaio 2008.

— Si riporta il testo dell'art. 181-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

«Art. 181-*bis* (Materie, sostanze e prodotti secondari). — 1. (Omissis).

2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

3. - 5. *(Omissis).*».

— Si riporta il testo degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). — 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 194 del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera *m)*.

18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.

20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

«Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale). — 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'art. 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

6. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 210 *(Autorizzazioni in ipotesi particolari).* — 1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 12.

4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera *m),* che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'art. 187.

6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dall'art. 208, comma 14.

7. Per gli impianti mobili, di cui all'art. 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.

8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2005.

— Il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recita:

«195. (Competenze dello Stato). — 1. 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
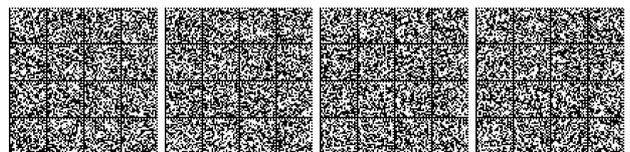
h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'art. 52, comma 56, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'art. 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'art. 196, comma 1, lettera *p)*;

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'art. 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;

m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera *a)*;

p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.».

— Per la parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2 della presente legge.

Art. 9-*ter*

Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urban*i*

1 Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.

3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) *del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Per il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si vedano i riferimenti normativi all'art. 9-*bis* della presente legge.

Art. 9-*quater*

Misure urgenti in materia di rifiuti

1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne ridu-

cano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».

*2. Il comma 8-*bis *dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.*

3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

«19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *(Norme in materia ambientale),* così come modificato dall'art. 9-*quater*, comma 1, della presente legge:

«Art. 107. *(Scarichi in reti fognarie).* — 1.1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), così come modificato dall'art. 9-*quater*, commi 2 e 3, della presente legge:

«Art. 2. *(Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).* — 1. All'art. 74, comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: "h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento";».

2. All'art. 74, comma 1, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: « *i)* "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;».

3. All'art. 74, comma 1, lettera *n)*, le parole: «in una fognatura dinamica» sono soppresse.

4. All'art. 74, comma 1, la lettera *dd)* è sostituita dalla seguente: «*dd)* "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.».

5. All'art. 74, comma 1, lettera *ff)*, le parole: «qualsiasi immissione di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore».

6. All'art. 74, comma 1, lettera *oo)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.».

7. All'art. 74, comma 2, la lettera *qq)* è abrogata.

8. All'art. 101, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.»; al medesimo art. 101, comma 7, lettera *b)* dopo le parole: «allevamento di bestiame» sono soppresse le parole da «che, per quanto» fino alla fine della lettera;

8-*bis*. Abrogato.

9. All'art. 108, comma 2, le parole: «può fissare» sono sostituite dalla seguente: «fissa».

10. All'art. 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,».

11. All'art. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.».

12. All'art. 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.».

12-*bis*. All'art. 127, comma 1, dopo le parole «ove applicabile», sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».

13. All'art. 147, comma 2, lettera *b)*, ed all'art. 150, comma 1, le parole: «unicità della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «unitarietà della gestione».

14. All'art. 148, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.».

15. L'art. 161 è sostituito dal seguente:

«Art. 161. *(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).* — 1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, art. 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonchè alla tutela dell'interesse degli utenti.

2. Il Comitato è composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, nè possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Il Comitato, nell'ambito delle attività previste all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'art. 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, art. 3, comma 1, lettera *o)*. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresì, dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, art. 3, comma 1, lettera *o)*. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-*bis*. Le attività della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonchè dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.».

16. All'art. 177, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, senza nuovi o maggiori oneri nè compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici.».

16-*bis*. All'art. 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole: «nonché al fine di preservare le risorse naturali».

17. All'art. 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia».
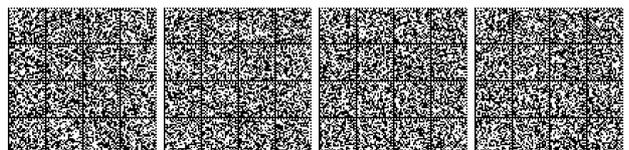
18. L'art. 181 è sostituito dal seguente:

«Art. 181. *(Recupero dei rifiuti).* — 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.».

18-*bis*. Dopo l'art. 181, è introdotto il seguente:

«Art. 181-*bis*. *(Materie, sostanze e prodotti secondari).* — 1. Non rientrano nella definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera *a)*, le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 181-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.

5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.».

19. All'art. 182, il comma 8 è abrogato.

20. - 47. *(Omissis).*».

Art. 10.

Norma di interpretazione autentica

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 *(Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile),* convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 recita:

«Art. 12. *(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).* — 1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale.

2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'art. 17.».

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«2359. *(Società controllate e società collegate).* — 1. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A10370
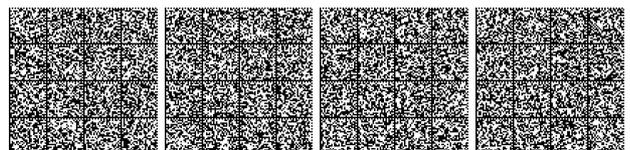
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 dicembre 2008, n. **FL 6/08**.

Dichiarazione attestante le minori entrate per gli anni dal 2001 al 2005, derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili gruppo catastale "D", ai sensi dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Alle Prefetture (ad esclusione del Friuli-Venezia Giulia)

e, per conoscenza

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Dipartimento per le finanze

1. Premessa.

Il comma 7 dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, introdotto della legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, prevede che i comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali derivante da fabbricati di categoria "D", già regolamentata dall'articolo 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal decreto applicativo del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1 luglio 2002, n. 197, devono presentare per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, la dichiarazione attestante tale perdita, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali.

Nel rinviare alle istruzioni in corso di emanazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del territorio, relative alla determinazione del minor gettito dell'ICI ed all'ambito di applicazione dell'articolo 2-*quater*, sopra richiamato, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti per facilitare gli adempimenti da parte dei comuni.

2. Comuni tenuti alla dichiarazione e termini di presentazione.

La disposizione normativa introdotta prevede che tutti i comuni che per gli anni dal 2001 al 2005 abbiano registrato le richiamate minori entrate, devono produrre apposita dichiarazione, di cui al citato decreto n. 197 del 2002, per ciascuno degli anni interessati, per cui si intende richiedere il contributo.

Sono tenuti all'adempimento sia i comuni che hanno già presentato una o più certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia i comuni che non hanno presentato la certificazione per tali annualità ma che intendano chiedere i previsti trasferimenti compensativi.

Per l'adempimento, è fissato il termine del 31 gennaio 2009, a pena di decadenza.

Sono esclusi dall'adempimento i comuni facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

3. Modalità di compilazione e trasmissione.

Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola- eventuale- maggior perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell'anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per richiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell'anno successivo andrà riportata la stessa somma, se l'importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l'anno precedente.

Per maggiore comprensione si riporta il seguente esempio:

minori entrate registrate a tutto anno 2001	per 25	Certificato 25
minori entrate registrate per l'anno 2002	0	Certificato 25
minori entrate registrate per l'anno 2003	per 12	Certificato 37
minori entrate registrate per l'anno 2004	per 6	Certificato 43
minori entrate registrate per l'anno 2005	0	Certificato 43

I comuni devono presentare un distinto modello, completo del rispettivo allegato "A", come da certificazioni previste dal richiamato decreto n. 197 del 2002, per ognuno degli anni per i quali intendono chiedere il contributo statale, corredandolo di una separata attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, e dell'asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate dal Comune per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati.

Le certificazioni devono essere trasmesse entro il termine in precedenza indicato solo alla Prefettura - UTG di competenza. In caso di spedizione fa fede il timbro postale.

4. Tardiva o mancata trasmissione.

Gli enti che non provvederanno a presentare per la prima volta, o a ripresentare le certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre il termine del 31 gennaio 2009, dall'esercizio 2009, non potranno avere titolo alla corresponsione d'alcun contributo erariale per minore gettito ICI "D, " registrato negli anni dal 2001 al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della corrispondente spettanza.
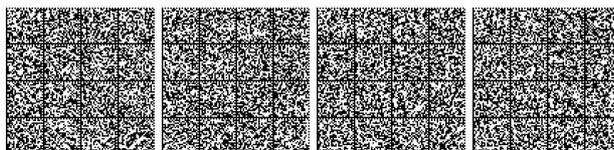
Mantengono, in ogni caso, validità gli effetti delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 712 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative agli anni 2006 e 2007.

5. Adempimenti delle Prefetture.

Codeste Prefetture avranno cura di caricare i dati dei certificati trasmessi dai Comuni utilizzando l'apposita procedura attivabile dall'intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato ed attestando, attraverso la compilazione di uno specifico "flag", l'avvenuta verifica che le dichiarazioni siano pervenute complete dell'attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione. A tali fini la procedura informatica prevede l'acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.

Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d'arrivo, (se consegnata a mano) o quella del timbro postale, (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell'elaborazione delle somme spettanti ai singoli comuni richiedenti.

L'avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si ribadisce, ha finalità esclusivamente conoscitive, va notificata all'ente con contestuale comunicazione dell'avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale.

Per l'utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa.

Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi a Marsanich allo 06 46548196 o Ortenzi allo 06 46526254, mentre la mail di riferimento è finloc@finloc.interno.it

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile contattare Cipollini allo 06-46548034 .

La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata ai comuni della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.

Roma, 24 dicembre 2008

Il direttore centrale della finanza locale: VERDE

08A10364

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica del decreto pari numero e categoria, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 - serie generale - del 3 aprile 2007.

Al provvedimento n. 557/PAS.217-XVJ/2/69 2006 CE (15) del 14 marzo 2007, concernente il prodotto esplodente denominato, BI DIRECTIONAL BOOSTER Z 908, il periodo «su richiesta della società Dynamit Nobel GMBH, Troisdorf - Rep.Fed. di Germania» è da intendersi: «su richiesta della Dynaenergetics GMBH & CO KG Troisdorf - Rep. Fed. di Germania».

08A10128

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di decorazione al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 253 datato 3 ottobre 2008, al Generale di Brigata Paolo Gerometta, nato il 7 settembre 1955 a Venezia, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Primo Ufficiale Generale dell'esercito italiano ad assolvere gli incarichi di comandante della Joint Task Force-Lebanon (JTF-L) e del Contingente nazionale nell'ambito dell'operazione a guida ONU "LEONTE", schierata nel settore Ovest del dispositivo della United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), evidenziava un'autorevole ed incisiva azione di comando e gestiva con oculatezza e scrupolosità uomini e mezzi a sua disposizione, in un contesto operativo - ambientale rischioso e disagiato. Instaurava saldi rapporti professionali ed interpersonali nell'ambito del Comando multinazionale che favorivano la piena e rapida integrazione dei diversi contingenti, dirigendo e portando a termine brillantemente tutte le attività ed i compiti assegnati. Sotto la sua attenta e decisa guida, il complesso delle predisposizioni adottate e delle attività svolte dalle Unità dipendenti favorivano significativamente il processo di stabilizzazione dell'area, garantendo una cornice di sicurezza che, benchè sottoposta alla costante minaccia terroristica di attentati, si rivelava decisamente efficace, sia per la popolazione che per le forze ONU.

Chiaro e puntuale esempio per i Comandanti dipendenti ai vari livelli, che ne hanno apprezzato la leadership e la professionalità, Ufficiale Generale di assoluto valore e professionista esemplare, il Gen. B. Paolo Gerometta ha dato prova di elevatissime capacità di comando e non comune spirito di integrazione multinazionale contribuendo, con perizia e coraggio e in un delicato contesto operativo internazionale, ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito e delle Forze Armate italiane"».

Tibnin (Libano), 8 novembre 2006 - 22 aprile 2007.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 252 datato 3 ottobre 2008, al Generale di Brigata Antonio Satta, nato il 5 agosto 1956 a Sassari, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Ufficiale Generale in possesso di eccelse doti morali e di carattere, assolveva l'incarico di Comandante del Regional Command - West (RC-W) e Comandante del Contingente Italiano in Herat, nell'ambito dell'Operazione "International Security and Assistance Force" (ISAF) in Afghanistan, evidenziando un'azione di comando autorevole ed incisiva, grande determinazione e felice iniziativa. non mancava di affrontare situazioni operative - ambientali rischiose e disagiate e gestiva con oculatezza e professionalità uomini e mezzi a sua disposizione, dirigendo e portando a termine brillantemente tutte le attività ed i compiti assegnati. Sotto la sua guida scrupolosa e capace, il Regional Command-West operava in modo inappuntabile, dimostrando una eccellente preparazione ed un alto grado di efficienza operativa, ottenendo lusinghieri risultati. Con fine abilità e spiccata lungimiranza, approfon-

diva con scrupolo e passione le problematiche più sensibili, attuando le soluzioni più adeguate al fine di meglio calibrare il dispositivo del RC-W alle reali esigenze sul terreno. superando molteplici difficoltà, manteneva costantemente informate le Autorità nazionali sugli sviluppi e la situazione in Teatro, fornendo, al riguardo, analisi sempre rivelatesi acute e pertinenti. nell'ambito del Comando Multinazionale instaurava rapporti professionali ed interpersonali molto proficui che favorivano la piena e rapida integrazione dei diversi Contingenti. Particolare rilevanza inoltre avevano i numerosi concorsi, a carattere umanitario, forniti alla martoriata popolazione locale e la fattiva collaborazione prestata alle neo costituite Autorità Civili AfgHane locali, che hanno accresciuto la stima ed il rispetto per il Contingente nazionale e favorito il raggiungimento degli obiettivi della Missione.

Ufficiale Generale di assoluto valore, professionista esemplare, il Gen B. Antonio Satta ha dato prova di eccezionali capacità di comando e non comune spirito di integrazione multinazionale contribuendo, con perizia e coraggio ed in un difficile e pericoloso contesto operativo internazionale, ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito e delle Forze Armate Italiane"».

Herat (Afghanistan), 10 ottobre 2006 - 14 luglio 2007.

08A10133

Concessione di decorazione al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 944 datato 27 novembre 2008, alla bandiera di guerra del 7° reggimento trasmissioni, è stata conferita la Croce d'oro al Merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«reparto che ha operato incessantemente e con provata perizia nelle missioni internazionali intervenendo con propri distaccamenti di diverso livello ordinativo per fornire supporto alle unità italiane schierate nei teatri di operazione. con elevatissima professionalità e con impareggiabile efficacia, il 7° reggimento trasmissioni ha impiegato, in tale contesto, mezzi, materiali informatici e di comunicazione, sia satellitari che di superficie, tecnologicamente avanzati, consentendo costantemente eccellenti collegamenti con la madrepatria e rendendo possibile l'assolvimento delle funzioni di comando e controllo delle unità operative. Con la sua qualificata opera ha contribuito in maniera determinante al successo di ogni missione emergendo per l'abnegazione, la capacità tecnica e la professionalità dei suoi trasmettitori che, per l'impegno profuso e per le capacità dimostrate, hanno guadagnato il rispetto degli alleati e consolidato il prestigio dell'esercito italiano e del paese nel contesto multinazionale».

Albania, Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Sudan (2000-2006).

08A10134

Concessione di decorazione al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 40 datato 20 novembre 2008, al Colonnello Carmelo Burgio, nato l'8 giugno 1957 ad Anzio (Roma), è stata concessa la Medaglia di Bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Comandante del Reggimento Multinational Specialized Unit in Iraq, nel corso dell'espletamento della missione, si portava nel centro abitato di An-Nasiriyah, ove era in atto un cruento conflitto a fuoco fra elementi di opposte organizzazioni locali della sicurezza, durante il quale rimanevano uccisi e feriti alcuni agenti della Local Police. Nella circostanza, evidenziando singolare perizia ed in un contesto ambientale caratterizzato da elevatissimo rischio, pianificava, dirigeva e partecipava ad una complessa azione condotta per ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica, che si concludeva con l'arresto di 9 persone e la liberazione di 2 cittadini iracheni illegalmente detenuti e sottoposti a torture. Chiaro esempio di elette virtù militari e consapevole sprezzo del pericolo, che hanno contribuito in maniera decisiva al perseguimento degli scopi della rischiosa missione, esaltando il prestigio dell'Italia e delle sue Forze Armate.»

An Nasiriyah (Iraq), 9 marzo 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 41 datato 20 novembre 2008, al Mar. Aiut. s. ups Giuseppe Michele Lorè, nato l'8 maggio 1959 a Olivadi (Catanzaro), è stata concessa la Medaglia di Bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Comandante del Distaccamento Operativo del Gruppo Intervento Speciale Carabinieri del Reggimento Multinational Specialized Unit in Iraq, nel corso dell'espletamento della missione, riceveva l'ordine di portarsi nel centro abitato di An-Nasiriyah, ove era in atto un cruento conflitto a fuoco fra elementi di opposte organizzazioni locali della sicurezza, durante il quale rimanevano uccisi e feriti alcuni agenti della Local Police. Nella circostanza, evidenziando singolare perizia ed in un contesto ambientale caratterizzato da elevatissimo rischio, guidava con abilità ed efficienza i militari dipendenti nelle operazioni di copertura del personale destinato al recupero degli agenti deceduti. Nonostante la violenta azione di fuoco degli antagonisti, partecipava, poi, all'irruzione negli stabili da cui proveniva il tiro avversario, contribuendo alla cattura di 9 persone ed alla liberazione di 2 cittadini iracheni illegalmente detenuti e sottoposti a torture. Chiaro esempio di elette virtù militari e consapevole sprezzo del pericolo, che hanno contribuito in maniera decisiva al perseguimento degli scopi della rischiosa missione, esaltando il prestigio dell'Italia e delle sue Forze Armate."».

An Nasiriyah (Iraq), 9 marzo 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 42 datato 20 novembre 2008, al Mar. CA. Luca Silvestro, nato il 29 agosto 1964 a Torino, è stata concessa la Medaglia di Bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la conseguente motivazione:

«Comandante di Squadra Carabinieri paracadutisti del Reggimento Multinational Specialized Unit in Iraq, nel corso dell'espletamento della missione, riceveva l'ordine di portarsi nel centro abitato di An-Nasiriyah, ove era in atto un cruento conflitto a fuoco fra elementi di opposte organizzazioni locali della sicurezza, durante il quale rimanevano uccisi e feriti alcuni agenti della Local Police. Nella circostanza, evidenziando singolare perizia ed in un contesto ambientale caratterizzato da elevatissimo rischio, guidava con abilità ed efficienza i militari dipendenti nelle operazioni di recupero dei corpi degli agenti deceduti. Nonostante la violenta azione di fuoco degli antagonisti, partecipava all'irruzione negli stabili da cui proveniva il tiro avversario, contribuendo alla cattura di 9 persone ed alla liberazione di 2 cittadini iracheni illegalmente detenuti e sottoposti a torture. Chiaro esempio di elette virtù militari e consapevole sprezzo del pericolo, che hanno contribuito in maniera decisiva al perseguimento degli scopi della rischiosa missione, esaltando il prestigio dell'Italia e delle sue Forze Armate.».

An Nasiriyah (Iraq), 9 marzo 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 datato 20 novembre 2008, al Mar. Adriano Degli Esposti, nato l'8 luglio 1965 a Sassuolo (Modena), è stata concessa la Medaglia d'Argento al valore dell'Arma dei Carabinieri, con la conseguente motivazione:

"Comandante di Squadra Carabinieri paracadutisti del Reggimento Multinational Specialized Unit in Iraq, nel corso dell'espletamento della missione, riceveva l'ordine di portarsi nel centro abitato di An-Nasiriyah, ove era in atto un cruento conflitto a fuoco fra elementi di opposte organizzazioni locali della sicurezza, durante il quale rimanevano uccisi e feriti alcuni agenti della Local Police. Nella circostanza, evidenziando singolare perizia ed in un contesto ambientale caratterizzato da elevatissimo rischio, guidava con abilità ed efficienza i militari dipendenti nelle operazioni di recupero dei corpi degli agenti deceduti. Nonostante la violenta azione di fuoco degli antagonisti, con coraggiosa determinazione e felice iniziativa, senza far uso delle armi in dotazione per non mettere a repentaglio la vita dei civili presenti, partecipava all'irruzione negli stabili da cui proveniva il tiro avversario, fornendo un determinate contributo alla cattura di 9 persone e liberando 2 cittadini iracheni illegalmente detenuti e sottoposti a torture. Chiaro esempio di elette virtù militari e consapevole sprezzo del pericolo, che hanno contribuito in maniera decisiva al perseguimento degli scopi della rischiosa missione, esaltando il prestigio dell'Italia e delle sue Forze Armate."

An Nasiriyah (Iraq), 9 marzo 2004.

08A10135
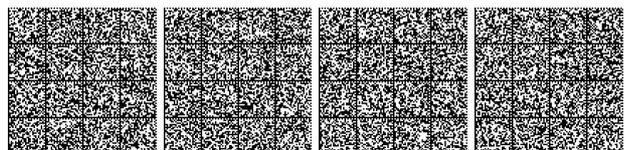
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», in Romagnano Sesio.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale, 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte Spa» - via C. Pizzorno n. 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni- Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» – via C. Pizzorno n. 12 – Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Strutture di legno-Legno lamellare incollato-Requisiti; Legno strutturale - LVL - Requisiti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» – Via C. Pizzorno n. 12 – Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Specifica per lementi complementari per muratura – Parte 2: Architravi» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» – Via C. Pizzorno n. 12 – Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo-Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo; Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale; Parte 4: Incollaggio strutturale; Parte 5: Iniezione del calcestruzzo; Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio; Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

08A10104

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'Organismo «OCE Srl», in Roma.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «OCE S.r.l.» – Via Ancona n. 21 - Roma è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Norma di prodotto. Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A10105

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «ITC-CNR», in San Giuliano Milanese.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «ITC-CNR» – via Lombardia n. 49 – San Giuliano Milanese (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione e di ispezione per gli ETA (Benestare tecnico europeo) inerenti le famiglie di prodotto di cui al CUAP (Common Undestanding of Approval Procedure) n. 01.0604 «Microprismatic retroreflective sheeting», in conformità all'ETA 07/0272, inerente i prodotti da costruzione: «3M DIAMON GRADE DG^3 serie 4000», «3M DIAMON GRADE DG^3 series 4000 + Electrocut Film series 1170» «3M DIAMON GRADE DG^3 series 4000 printed with PROCESS COLOUR series 880», che specifica l'applicabilità del sistema di attestazione della conformità 1 ed in conformità all'ETA 08/0101 inerente i prodotti da costruzione: «3M DIAMON GRADE HIP series 3930», «3M DIAMON GRADE HIP series 3930 + Electrocut Film series 1170» e «3M DIAMON GRADE HIP series 3930 printed with PROCESS COLOUR series 880», che analogamente specifica l'applicabilità del sistema di attestazione della conformità 1.

08A10106

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn MH-One».

Estratto decreto n. 95 del 21 novembre 2008

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0248/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «SUVAXYN MH-One» emulsione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Health SpA con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), Via Nettunense 90 – codice fiscale n. 00278930490.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la produzione ed il rilascio dei lotti sono effettuati dall'officina Fort Dodge Veterinaria S.A. sita in Vall de Bianya - Girona (Spagna);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone HPDE da 10 dosi - A.I.C. n. 104078011;

1 flacone HPDE da 50 dosi - A.I.C. n. 104078023;

1 flacone HPDE da 125 dosi - A.I.C. n. 104078035;

10 flaconi HPDE da 10 dosi - A.I.C. n. 104078062;

10 flaconi HPDE da 50 dosi - A.I.C. n. 104078074;

10 flaconi HPDE da 125 dosi - A.I.C. n. 104078086;

1 sacca LPDE da 50 dosi - A.I.C. n. 104078047;

10 sacche LPDE da 50 dosi - A.I.C. n. 104078050.

Composizione: per 2 ml dose:

principio attivo: Mycoplasma hyopneumoniae, inattivato, ceppo P-5722-3 RP* (non diluito) ≥ 1,00 (* Unità di Potenza Relativa determinata con una quantificazione ELISA dell'antigene di seriali non diluiti - test di potenza in vitro - comparata ad un vaccino di referenza.

Eccipienti, adiuvante e conservante : così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini di minimo 21 giorni di età.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini di minimo 21 giorni di età, per ridurre le lesioni polmonari causate da Mycoplasma hyopneumoniae.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

flaconi HPDE da 10 dosi : 18 mesi;

flaconi HPDE da 50 dosi: 12 mesi;

flaconi HPDE da 125 dosi: 12 mesi;

sacche LPDE da 50 dosi: 18 mesi.

Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

08A10121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ecomectin pour-on bovini».

Estratto provvedimento n. 276 del 21 novembre 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0108/001/IA/003.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0108/001/IB/005:

Specialità medicinale per uso veterinario «ECOMECTIN POUR-ON BOVINI», nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103586018;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103586020;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 103586032.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd con sede in 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS, United Kingdom.

Oggetto: variazione tipo IB: aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito.

Variazione tipo IB: aggiunta sito di produzione responsabile del controllo e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito, incluso il controllo e rilascio lotti, in aggiunta a quelli attualmente autorizzati, precisamente: SAFAPAC (Cambridge) Limited, 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB – United Kingdom.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A10122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxiter 200 BMP».

Estratto provvedimento n. 280 del 24 novembre 2008

Medicinale per uso veterinario «OXITER 200 BMP»

Confezione: sacco da 20 Kg - A.I.C. n. 102760016.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in Largo Donegani, 2 - Milano - codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la suddetta confezione, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco in carta multistrato con interno alluminato».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi.

La validità dopo prima apertura del condizionamento primario è pari a trenta giorni.

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxatrim 15% PM».

Estratto provvedimento n. 286 del 24 novembre 2008

Medicinale per uso veterinario «DOXATRIM 15% PM»

Confezione: sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102868027

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in Largo Donegani, 2 - Milano - codice fiscale 02117690152. Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione da 25 kg, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco in carta multistrato con interno alluminato». La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 18 mesi.

La validità dopo prima apertura del condizionamento primario è pari a trenta giorni.

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10120

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario «Vanguard R».

Estratto provvedimento n. 290 del 28 novembre 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. CZ/V/0100/001/IA/001

Procedura mutuo riconoscimento n. CZ/V/0100/001/II/004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vanguard R", nelle confezioni:

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103811016

20 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103811028

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - S.S. 156, km 50 – codice fiscale 06954380157.
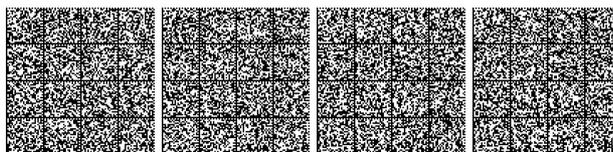
Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: modifica dimensioni confezionamento prodotto finito.

Variazione tipo II: eliminazione del limite superiore della potenza.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente:

25 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103811030.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103811016

20 flaconi da l ml - A.I.C. n. 103811028

25 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103811030.

È autorizzata altresì la variazione tipo II relativa all'eliminazione del limite superiore della potenza per il vaccino sopra indicato. Tale modifica impatta sul punto 2 del sommario delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A10115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norodine 24»

Estratto provvedimento n. 277 del 21 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario «Norodine 24» soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101080012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101080024.

Titolare A.I.C.:

Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down-BT35 6JP Irlanda del Nord, rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica delle specifiche del prodotto finito - aggiornamento stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica delle specifiche del prodotto finito a seguito dell'aggiornamento del dossier chimico-analitico, oltre all'adeguamento degli stampati alle linee guida.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxipan 54»

Estratto provvedimento n. 278 del 21 novembre 2008

Medicinale per uso veterinario «Doxipan 54»

barattolo da 250 g - A.I.C. numero 103309011;

busta da 1000 g - A.I.C. numero 103309023.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori – Trei S.p.a. - con sede legale in Modena, Viale Corassori 62 - codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IA, n. 41b - richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: sacchetto in carta-polietilene da 5 kg - A.I.C. numero 103309035 con la seguente validità:

in confezionamento integro: 24 mesi;

dopo prima apertura: 3 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione: 6 ore.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

08A10117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folltropin».

Estratto provvedimento n. 279 del 24 novembre 2008

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0126/IB/005

Specialità medicinale per uso veterinario FOLLTROPIN.

Confezione: fiala da 20 ml di FSH+20 ml di solvente A.I.C. numero 103739013.

Titolare A.I.C:

Bioniche Animal Health Europe Ltd., con sede in Bracetown Business Park - Unit 13 - Clonee, Co. Meath – Irlanda.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB - modifica periodo di validità prodotto finito (estensione).

Si autorizzata l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti con la precedente validità, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

08A10118

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di nuova indicazione terapeutica alla specialità medicinale «Apidra»

Si comunica che la Commissione Tecnico Scientifica nella seduta dell'11 novembre 2008 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, del medicinale con procedura centralizzata: APIDRA.

Nuova indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti, adolescenti e bambini a partire dai 6 anni di età affetti da diabete mellito, laddove sia richiesto un trattamento con insulina.

08A10097

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE

Avviso di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del fiume Trigno.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ha adottato con deliberazione n. 121 del 16 aprile 2008 il «Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del fiume Trigno».

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale Progetto di Piano, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso i seguenti uffici:

Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., aree urbane, servizio idrico integrato, manutenzione programmata del territorio, gestione integrata dei bacini idrografici, protezione civile, attività di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo – Servizio difesa del suolo - via Monte Cagno, 3 - 67100 L'Aquila - tel. 0862364341 e 0862364351 - fax 0862364339 (orari di consultazione: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 - 13);

Regione Molise – Direzione generale IV - Servizio segreteria di supporto alle attività del Direttore generale – Ufficio monitoraggio e rendicontazione - viale Elena, 1 – 86100 - Campobasso (orari di consultazione: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10 – 12,30);

Provincia di Chieti – Settore E - Servizio protezione civile e difesa del suolo – via Discesa delle Carceri, 1 – 66100 Chieti – tel. 08714083218 – fax 0871402748 (orari di consultazione: da lunedì a venerdì ore 9 - 13);

Provincia di Campobasso – Ufficio per le relazioni con il pubblico - via Roma, 47 – Campobasso – tel. 0874 401339 (orari di consultazione: da lunedì a venerdì ore 9 – 13,30; lunedì e mercoledì ore 15,30 – 18);

Provincia di Isernia – Segreteria del settore tecnico dell'amministrazione provinciale - Via Berta (Palazzo della Provincia) 5° piano, corridoio «C» – 86170 – Isernia – tel. 0865441307 e 0865441308 (orari di consultazione: da lunedì a venerdì ore 8 - 14; lunedì e martedì ore 14,30 - 18).

08A10103

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.P.T. Paluzza - Cooperativa per la Promozione Turistica Laghetti di Paluzza - Società Cooperativa», in Paluzza, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2721 dell'11 dicembre 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «C.P.T. Paluzza - Cooperativa per la Promozione Turistica Laghetti di Paluzza - Società Cooperativa», con sede in Paluzza costituita il 28 ottobre 1988, per rogito notaio dott. Pietro Moro Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, Via Del Din n. 10/b.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A10129

Gestione commissariale della società cooperativa «Dineo - Media & Advertising Società Cooperativa», in Trieste, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 2722 dell'11 dicembre 2008 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Dineo - Media & Advertising Società Cooperativa», con sede in Trieste ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pierluigi da Palestrina n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A10130

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Pescatori "Levante"», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2720 dell'11.12.2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Società Cooperativa Pescatori "Levante"», con sede in Trieste, costituita il 2 agosto 2002, per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, Via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A10131

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Se.Mar. - Cooperativa servizi marittimi a r.l. in Trieste, e nomina del commissario liqudatore.

Con deliberazione n. 2719 dell'11 dicembre 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Co.Se.Mar. - Cooperativa Servizi Marittimi a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 3 maggio 1994, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Sebastiano Cristaldi, con studio in Trieste, Via Beccaria n. 6.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A10136

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-002) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
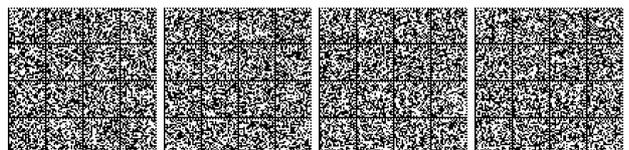
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.